



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

Il Dirigente del Servizio 2

Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. 5 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- Visto** il D.P.R. 18.01.2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 05.12.2019, n. 12 e ss. mm. ed int.;
- Visto** il Reg. CEE n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- Vista** la L.R. 9 agosto 2002, n. 12 recante “Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti”, con la quale viene disposto che i servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia vengono affidati mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi;
- Visto** il D.A. n. 24/Gab. del 20.05.2009 afferente l'individuazione delle reti dei servizi marittimi tra e verso le Isole Minori della Sicilia;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e succ. mod. ed int., “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, così come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12;
- Visto** il D.P.R. del 17.12.1953 n. 1113 modificato ed integrato con il D.P.R. del 06.08.1981 n. 485 e con il D.Lgs dell'11.09.2000 n. 296;
- Visto** il D.D.G. n. 816/A1 del 05 maggio 2014 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, conferisce all' avv. Dora Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 2 – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dalla data di presa servizio presso il Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, con i poteri derivanti dall'art. 8, della legge regionale 10/2000, nonché la gestione dei capitoli di pertinenza della struttura;
- Vista** la nota n. 22462 del 13.5.2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, Dr. Giovanni Arnone, nomina l' avv. Dora Piazza, dirigente responsabile del Servizio 2 Regionale Aereo e Marittimo, Responsabile Unico del Procedimento relativo alla procedura inerente l'appalto sopra menzionato;
- Visto** il bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014, nonché sulla GURS del

14.2.2014, relativo al Lotto 1) unità di rete Isole Egadi- CIG 5593121575 – importo a base d'asta € 24.806.000, oltre Iva al 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015, ed al Lotto 2) unità di rete Isole Eolie – CIG 5593129C0D – importo a base d'asta € 39.548.400, oltre Iva 10% per il periodo 1/04/2014 – 31/12/2015;

- Vista** l'aggiudicazione provvisoria dei Lotti I e II oggetto dell'appalto, effettuata in data 28/31 marzo 2014, in favore della società offerente Ustica Lines spa, con sede legale in via G. S. Vulpitta, n. 5 Trapani, che ha presentato una offerta economica di € 24.793.597,00 oltre Iva per il lotto n. I Egadi, e di € 39.528.625,80 oltre Iva per il Lotto II Eolie, con un ribasso pari allo 0,05% sulle rispettive basi d'asta;
- Visti** i provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014 con i quali l'amministrazione ha proceduto in via di urgenza, al fine di non interrompere i collegamenti da e per le isole, all'affidamento dei servizi relativi rispettivamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 alla ditta Ustica Lines spa, aggiudicataria in via provvisoria degli stessi;
- Visto** il ricorso R.G. n. 782/2014 proposto dalla società Compagnia delle Isole avverso il suddetto bando ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti con istanza cautelare proposti avverso la citata aggiudicazione provvisoria in favore della società Ustica Lines spa;
- Considerato** altresì, che all'udienza camerale tenutasi il 4 luglio 2014 il TAR Palermo, su richiesta del difensore di Compagnia delle Isole spa ha rinviato la causa al merito;
- Considerato** che, ai sensi degli artt. 12 e 48 del D.lgs. 163/2006 si è proceduto, previa verifica positiva dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando, con DDS n. 1654 del 9 luglio 2014 all'aggiudicazione definitiva in favore della citata Società Ustica Lines spa, per l'importo di € 24.793.597,00 oltre Iva per il lotto n. I Egadi CIG 5593121575, e di € 39.528.625,80 oltre Iva per il Lotto II Eolie CIG 5593129C0D;
- Considerato** che, con nota n. 43360 del 25.9.2014, per effetto della entrata in vigore dell'art. 8, comma 8, D. Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, l'amministrazione ha comunicato alla società aggiudicataria l'intendimento, prima di addvenire alla stipula delle relative convenzioni, di voler procedere alla riduzione dei rispettivi importi contrattuali risultanti dalla aggiudicazione nella misura del 5 % assentita dalla citata normativa, per le parti delle prestazioni ancora da eseguirsi, mediante rinegoziazione contrattuale, dando comunque facoltà di recesso alla parte aggiudicataria.
- Considerato,** altresì che tale comunicazione veniva positivamente riscontrata dalla società Ustica Lines con successiva nota del 31 ottobre, con la quale essa ha espressamente dichiarato di avere “ assunto la determinazione di mantenere gli attuali assetti dei servizi oggetto di affidamento nonostante la riduzione degli importi contrattuali, imposta in applicazione della disposizione menzionata in oggetto”.
- Considerato,** peraltro, che il Tar Palermo, con ordinanza n. 3240/14 dell'11.12.2014, ha determinato di sospendere il giudizio pendente sul ricorso sopra citato, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità dell'art. 2, co. 1 e 2, L.R. n. 15/2008;
- Considerato** che, nelle more, l'Amministrazione ha proceduto al riesame del procedimento amministrativo rinvenendo vizi di legittimità nella procedura espletata per violazione dei principi di trasparenza, obiettività, efficienza ed economicità, nonché violazione dell'art.1 della L.r. 9.8.2002 n. 12 e del Reg. CEE n. 3577/ 92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 e delle disposizioni comunitarie alle quali sono soggette le erogazioni delle compensazioni finanziarie (non costituenti aiuti di stato) per gli obblighi di servizio pubblico, come sancite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea Altmark del 24 luglio 2003 e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;
- Considerato,** peraltro, che tali vizi sono suscettibili di generare maggiori ed indebiti oneri

finanziari per l'amministrazione appaltante in quanto si riflettono nella sovradeterminazione della base d'asta, stimata in circa € 2.989.975,00 per il Lotto I Egadi ed in € 7.518.325,00 per il Lotto II Eolie, con conseguente illegittima sovracompenso di pari importo dei costi di produzione scaturenti dalla gestione dei servizi di collegamento marittimo oggetto dell'appalto, ed indebito, maggiore esborso per l'erario pubblico, scaturente dalla valutazione comparativa di riesame effettuata con i costi di produzione dei medesimi servizi effettuata alla stregua di unità veloci, conformi agli standard tecnici richiesti dal bando, e valutati secondo indicatori oggettivamente riscontrabili;

Preso atto della disposizione contenuta all'art. 1, co 136 della L. 30.12.2004 n. 311 ai sensi del quale *“al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti sui rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se le relativa esecuzione sia perdurante”*.

Vista la nota n. 16513 del 31 marzo 2015 con la quale si è provveduto a notificare, a mezzo posta certificata, alla Società Ustica Lines, aggiudicataria dei servizi oggetto del bando sopra specificato, l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando medesimo nonché di tutti i successivi atti di gara per le motivazioni tutte avanti sopra esposte;

Vista la successiva nota n. 26491 del 21 maggio 2015 con la quale si è provveduto a notificare alla Società Ustica Lines ulteriori elementi riscontrati a supporto della motivazione di avvio del procedimento, consistenti nell'errore di calcolo riscontrato nella quantificazione iniziale dei costi di produzione e nella connessa determinazione del livello di compensazione da erogarsi, conseguente all'erronea modalità di applicazione dei pur censurati parametri di costo elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con la precedente nota n. 19878 del 28.11.2013, atteso che le voci attinenti all'utile di impresa ed alle spese di organizzazione sono state nuovamente quantificate, sebbene la nota ministeriale n. 19878/2013 avesse espressamente indicato che: *“ in tutti i parametri è stato già calcolato un utile di impresa del 10% come ritenuto ragionevole da codesta stessa regione. Nel calcolo dei parametri, infine, si è tenuto conto delle spese generali di gestione mezzi, non quelle relative alla organizzazione di biglietteria ed alla informatizzazione della stessa, non essendo in possesso di elementi di valutazione in merito.”*

Considerato che, come avanti anticipato, con i provvedimenti numeri nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014 l'amministrazione ha proceduto in via di urgenza, al fine di non interrompere i collegamenti da e per le isole, all'affidamento dei servizi relativi rispettivamente al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2 alla ditta Ustica Lines spa;

Considerato che con DDS n. 3501 del 18 dicembre 2014 si è proceduto ad assumere l'impegno della somma complessiva di € 41.928.577,97 sul capitolo 476520 del bilancio regionale, a gravare sugli esercizi finanziari 2014 e 2015, per fare fronte agli oneri scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto n. 2 – unità di rete isole Eolie CIG 5593129C0D alla società Ustica Lines spa;

Considerato che la società ha presentato richiesta di liquidazione della fattura n. 37 del 01.07.2015, inerente i servizi di collegamento da e per le isole Eolie (CIG 5593129C0D) relativa al periodo 1 aprile/30 giugno 2015, per € 6.211.641,19 comprensiva di IVA al 10%;

Considerato che, in pendenza della procedura di annullamento, si è proceduto alla liquidazione in favore della Soc. Ustica Lines di una anticipazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC, quantificata nella misura del 50% degli importi imponibili fatturati dalla Società, senza acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in

corso, in relazione alle necessità finanziarie esposte dalla società, ed al fine di non pregiudicare la prioritaria esigenza della prosecuzione dei servizi pubblici di collegamento marittimo da e per le isole dalla stessa in atto temporaneamente gestite, nelle more della chiusura del procedimento, ed in coerenza alle direttive operative fornite dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere n. 29539 del 19 marzo 2015;

Considerato che la Società in data 7 maggio u.s. ha sospeso i collegamenti da e per le isole Egadi ed Eolie a causa del mancato accoglimento da parte dell'Amministrazione della propria richiesta di firmare un *contratto provvisorio* contenente l'impegno della amministrazione regionale di liquidare l'85% degli importi di aggiudicazione, e fatti salvi ogni suo ulteriore diritto e pretesa rispetto alle maggiori somme oggetto si contestazione;

Preso atto delle intese intercorse in occasione della riunione svoltasi il 13 maggio u.s. tra il Presidente della Regione, on. R. Crocetta, ed i rappresentanti della Società Ustica Lines in ordine alle evenienze che qui di seguito si riassumono:

1) possibilità di elevare il livello delle anticipazioni sui pagamenti già effettuati sino alla copertura delle spese sostenute dalla predetta società per lo svolgimento dei servizi di collegamento realizzati e, comunque, non oltre la misura massima dell'80% degli importi delle fatture dalla stessa presentate;

2) possibilità di procedere all'effettuazione di tali pagamenti inerenti le spese sostenute per i servizi di trasporto, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata del legale rappresentante della società, che ne attesti l'ammontare, nelle more della produzione da parte della stessa della relativa documentazione probatoria, attese le impellenti esigenze di liquidità finanziaria rappresentate dalla società per le esposizioni bancarie ed i pagamenti connessi alle prestazioni dei servizi resi in esecuzione ai provvedimenti di affidamento nn. 14856 e 14857 del 31 marzo 2014, ed al precipuo fine di non interrompere i collegamenti di pubblica utilità da e per le predette isole;

3) deferimento ad apposito tecnico, con la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità e del Registro Italiano Navale, della verifica della eccedente sovracompensazione dei costi di produzione dei servizi oggetto dell'appalto per cui è vertenza, quale risultante dalla nuova quotazione dei costi dei medesimi servizi (effettuata alla stregua della metodologia di analisi dei costi elaborata dal RINA ai fini dei nuovi bandi 2015 da espletarsi) e dall'errore di calcolo riscontrato negli atti di contabilità interni, propedeutici al relativo bando, conseguente all'erronea modalità di applicazione dei censurati parametri di costo elaborati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità con nota n. 19878 del 28.11.2013;

4) impegno da parte della società alla prosecuzione dei servizi di collegamento, nelle more della definizione del procedimento di annullamento, come sopra precisato, attesa la natura di servizio pubblico dei predetti collegamenti e la necessità di garantirne la funzionalità.

Vista la nota prot. n. 41427 del 12.8.2015 con la quale si chiede alla società di produrre le spese sostenute con riferimento ai servizi di collegamento resi per il Lotto 2) Eolie dal **1 aprile al 30 giugno 2015**, ad integrazione della precedente dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 25 maggio 2015, resa dal legale rappresentante della Società Ustica Lines, com.te Vittorio Morace;

Vista la nota di diniego del 13.8.2015 della Ustica Lines s.p.a. con la quale comunica che *"non intende fornire tale documentazione né ulteriori dichiarazioni se non dopo aver ricevuto il saldo fino all'80%"*;

Preso atto della successiva Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.45 del 28.12.2000, del 15.9.2015 resa dal Com.te Ettore Morace, in qualità di Amministratore Delegato della Società, che attesta costi sostenuti, al netto dell'utile d'impresa, dei servizi di collegamento marittimo relativi al Lotto 2) Isole Eolie, dal **1 aprile al 30 giugno 2015**, ammontanti a €. 22.588.000,00;

Considerato che, alla luce delle disposizioni recate all'art.11, c.9, del D.lgs. 163/2006 e dei

chiarimenti ulteriori forniti al riguardo dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato con parere n. 46304 del 4 maggio 2015, nella fattispecie in trattazione possono essere riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi;

- Considerato** che, allo stato, fatte salve le successive determinazioni in sede di definizione del procedimento di annullamento da adottarsi anche in relazione alle risultanze scaturenti dalle verifiche dal tavolo tecnico sopra menzionato sulla denunciata sovracompensazione, la nuova quotazione della base d'asta effettuata a seguito di riesame si attesta nella misura di € 53.846.100, quale risultante dalla applicazione della medesima percentuale in origine adottata del 77% di intervento compensativo sui costi complessivi stimati (pari ad € 69.930.000), inferiore all'incirca del 18 % dell'importo originario a base d'asta (€ 64.354.505);
- Ritenuto,** pertanto, che la elevazione richiesta dalla società Ustica Lines con la menzionata dichiarazione sostitutiva di notorietà delle anticipazioni a titolo di rimborso delle spese da essa asserite sostenute, corrispondente all'80% degli importi imponibili da essa fatturati in relazione all'originario prezzo di aggiudicazione, e non ancora suffragate da produzione di idonea documentazione probatoria, si attesta ad un livello finanziario superiore agli importi delle spese di produzione ritenute congrue in sede di riesame dall'Amministrazione in relazione alla nuova quotazione della base d'asta, pari ad € 53.846.100, in quanto tale ultima quotazione è comprensiva anche dei costi generali (pari al 13% dei costi complessivi) nonché dell'ulteriore remunerazione dell'utile di impresa (quantificato nella misura del 10% dei costi complessivi finali così risultanti);
- Ritenuto,** conseguentemente, in osservanza alla prescrizione normativa di cui all'art. 11 D.lgs.163/2006 avanti richiamata, di potere elevare prudenzialmente le anticipazioni dei pagamenti, a titolo di rimborso spese, solo entro la concorrenza delle spese di produzione quantificate a seguito dell'attività di riesame della base d'asta effettuata, e corrispondenti alla misura del 67,32% degli importi imponibili fatturati dalla Società Ustica Lines, e ciò fatte salve sempre le successive determinazioni a seguito della produzione e dell'esame della idonea documentazione probatoria di spesa nonché della definizione del procedimento di annullamento da adottarsi anche in relazione alle risultanze scaturenti dalle verifiche dal tavolo tecnico sopra menzionato sulla denunciata sovracompensazione;
- Preso atto** della asseverazione alla procedibilità di tali pagamenti espressa dal Dirigente Generale con annotazione in calce alla relazione di servizio n. 27841 del 26 maggio u.s. a tal fine predisposta, e con riserva degli ulteriori accertamenti contabili sulla documentazione probatoria di tali spese che sarà prodotta dalla società Ustica Lines;
- Visto** il certificato DURC n° INPS_457236 del 13.07.2015;
- Visto** il certificato di Equitalia Servizi S.p.A. I.U.R. n°201500001295544 del 18.09.2015;
- Vista** la certificazione antimafia n. 55867 del 18.09.2015 rilasciata dalla Prefettura di Trapani, dalla quale non risultano sussistere cause interdittive nei confronti della società indicata e delle persone sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/2011e s.m. i;
- Vista** la L.R. 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";
- Vista** la L.R. 7 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";
- Considerato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 occorre procedere alla scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split Payment) per le fatture emesse a far data dall'1.01.2015 e nelle more di apposite direttive occorre soltanto procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo imponibile;
- Ritenuto** pertanto, in relazione alle prestazioni rese di fatto dalla sopra citata società Ustica Lines S.p.A. è opportuno procedere al pagamento di una anticipazione a titolo di indennizzo ex art. 2041 CC per i servizi resi, da quantificarsi nella misura del 67,32% di quanto da essa preteso con la sopra citata fattura, senza che ciò comporti

- Ritenuto** acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso; pertanto, alla stregua della autocertificazione del **15.9.2015** prodotta dal Com.te Ettore Morace, in qualità di Amministratore Delegato della Società, e delle intese istituzionali intercorse, al fine precipuo di non interrompere il servizio pubblico di collegamento da e per le isole Eolie, procedere al pagamento della somma di € 3.801.524,41 (IVA esclusa), pari al 67,32 % del valore imponibile indicato nella sopra citata fattura n. 37/15 del 01.07.2015, a copertura dei costi dichiarati sostenuti dalla Società per l'effettuazione dei collegamenti dal 01.04.2015 al 30.06.2015, oltre Iva al 10% , quale anticipazione ai sensi dell'art.11, co.9, D.lgs. 163/2006 per le spese sostenute per i servizi resi, senza che ciò comporti acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso e dalle ulteriori verifiche – anche in loco- sulla documentazione di spesa che sarà prodotta, ed alla sua rispondenza alle spese dichiarate sostenute ed alla effettiva riferibilità alla gestione di tali servizi;
- Ritenuto** che l'amministrazione procederà a verificare, anche mediante controlli in loco, la corrispondenza reale e la riferibilità delle suddette spese ai servizi oggetto dell'appalto, onde, se del caso, chiederne la ripetizione, cui la società si è espressamente impegnata ai sensi della autocertificazione prodotta;

DECRETA

- Art. 1)** E' disposto il pagamento in favore della Società Ustica Lines spa, con sede legale in via G. S. Vulpitta, n. 5 Trapani, aggiudicataria del Lotto n. 2 – unità di rete isole Eolie CIG 5593129C0D, di cui al bando per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri mediante unità veloci, pubblicato in GUUE S28 del 08.02.2014, nonché sulla GURS del 14.2.2014, della somma di € **3.801.524,41** a titolo di anticipazione ex art. 11, c.9, D. lgs. 163/2006 delle spese dalla stessa dichiarate sostenute, che, costituisce il 67,32 % del valore imponibile indicato nella fattura in premessa citata, senza che ciò comporti acquiescenza o riconoscimento di debito nei confronti della stessa e fatti salvi gli effetti derivanti dal procedimento di annullamento in autotutela in corso e dalle ulteriori verifiche – anche in loco- sulla documentazione di spesa che sarà prodotta, ed alla sua rispondenza alle spese dichiarate ed alla effettiva riferibilità alla gestione di tali servizi;
- Art. 2)** E' disposto il pagamento in favore della Regione Siciliana di € **380.152,44** relativa all'IVA del 10% di cui alla fattura n. 37 del 01.07.2015.
- Art. 3)** Al pagamento della suddetta somma complessiva di € **4.181.676,85** (IVA inclusa) si provvederà a valere sull'impegno di € 23.604.236,48 assunto con DDS 3501 del 18.12.2014 sul capitolo 476520, esercizio finanziario 2015, mediante emissione di mandato di pagamento € **3.801.524,41** intestato alla società Ustica Lines spa, sul conto corrente bancario alla stessa intestato, acceso presso OMISSIS ed individuato alle seguenti coordinate bancarie OMISSIS e di € **380.152,44** a titolo di IVA sul conto corrente bancario OMISSIS .
- Art. 4)** La definitività del suddetto pagamento è condizionata all'esito dei controlli sulla documentazione probatoria degli stessi, ed alla verifica della corrispondenza reale e la riferibilità delle suddette spese ai servizi oggetto dell'appalto, restando impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di ottenere la ripetizione di quanto eventualmente indebitamente percepito ai sensi del richiamato art. 11,c.9.D.lgs 163/2006.

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della L.r. 12.8.2014 n. 21 in GURS n. 34 del 19.8.2014, sul sito istituzionale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti.

Il presente Decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Regionale delle

Infrastrutture, della Mobilità per la registrazione.

Palermo

Il dirigente del servizio

F.to avv. Dora Piazza

L'operatore

F.to (Antonina Cimilluca)